



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **30841/13** R.G.;

promossa da:

FALLIMENTO IT. S.P.A.,;

-PARTE ATTRICE-
contro:
E. S.R.L., in persona del suo Amministratore Unico

-PARTE CONVENUTA-

avente per oggetto: **Revocatoria fallimentare;**

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice (a verbale di udienza in data 02.12.2015 ed in atto di citazione):

“Piaccia all’Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,,
- in via istruttoria: insiste sulle istanze istruttorie già formulate;
- nel merito: dichiarare il pagamento per complessivi euro 83.806,40 od altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, effettuato dalla società fallita alla E. S.R.L. di cui in narrativa come relativamente inefficace e dunque non opponibile alla massa dei creditori concorsuali, disponendo per l’effetto la revoca del pagamento stesso e per l’effetto condannare la E. S.R.L., in persona del legale rappresentante, alla restituzione al FALLIMENTO IT. S.P.A. della somma pari a Euro 83.806,40 con interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese successive e necessarie ed oltre iva e cpa.”

Per la parte convenuta (a verbale di udienza in data 02.12.2015 ed in atti depositati):

“Insiste per la revoca dell’Ordinanza di rigetto delle precedenti istanze istruttorie e per l’ammissione dei mezzi di prova indicati in comparsa e nelle note ex art. 183 c.p.c. con riserva, in difetto, di reiterare le suddette istanze in comparsa conclusionale.

In via subordinata, precisa come in atti:

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

A) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni sopra dedotte e rassegnate, la domanda attorea in ogni sua esplicitazione e richiesta;

B) Emettere ogni altra statuizione di legge e/o di giustizia.

IN OGNI CASO:

C) Vittoria di spese, diritti ed onorari e spese generali, con il favore della distrazione ex art. 93 c.p.c.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Con atto di citazione datato 10.10.2013 ritualmente notificato, il FALLIMENTO IT. S.P.A., in persona del curatore Dott. V. M., ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società E. S.R.L., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.2. Si è costituita ritualmente e tempestivamente in Cancelleria la parte convenuta società E. S.R.L., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, geom. M. Vincenzo, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. All’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.4. Il Giudice Istruttore Dr. TOSCANO ha disposto l'interrogatorio libero delle parti ed all'udienza in data 14.01.2015 è comparso il procuratore speciale della E. S.R.L.

1.5. Con ordinanza datata 19.01.2015 il Giudice Istruttore ha ordinato alla società E. S.R.L. di esibire le fatture relative ai pagamenti con gli assegni post datati, oggetto della presente azione revocatoria.

1.6. Con ordinanza datata 07.05.2015 il Giudice Istruttore Dr.ssa ORLANDO ha rigettato le istanze istruttorie proposte dalle parti ed ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.

1.7. Infine, all'udienza in data 02.12.2015 il nuovo Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-*quinquies* 1° comma c.p.c..

2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c..

L'istanza non può trovare accoglimento.

Invero, come anche già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 07.05.2015, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte da parte attrice in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. datata 04.04.2014 risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

- il capo 1) su circostanza irrilevante;
- il capo 2) su circostanza in parte generica ed in parte irrilevante;
- il capo 3) su circostanza documentale;

- i capi 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) su circostanze in parte documentali e non specificamente contestate dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.;
- il capo 12) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 13) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 14) su circostanza documentale;
- il capo 15) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 16) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 17) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 18) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 19) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 20) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 21) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 22) su circostanza documentale e non specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.;
- il capo 23) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 24) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo 25) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica.

Inoltre, come anche già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza, non può trovare accoglimento l'istanza di esibizione richiesta dalla parte attrice in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. datata 04.04.2014, risultando irrilevante.

Infine, risultano inammissibili le prove orali dedotte dalla parte attrice in materia contraria nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c. , non venendo ammesse le prove in materia diretta di controparte, secondo quanto si dirà al punto successivo.

2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c..

L'istanza non può trovare accoglimento.

Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte convenuta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. datata 04.04.2014 risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

- il capo A1.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;

- il capo A2.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo A3.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo A4.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo B1.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo B2.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo B3.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo B4.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo B5.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo B6.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo B7.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo B8.) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo B9.) su circostanza in parte irrilevante ed in parte generica.

Inoltre, come anche già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza, non può trovare accoglimento l'istanza di esibizione richiesta dalla parte convenuta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. datata 04.04.2014, risultando irrilevante.

Risultano poi inammissibili le prove orali dedotte da parte convenuta in materia contraria, non essendo state ammesse le prove in materia diretta di controparte.

2.3. Infine, come correttamente eccepito dalla parte attrice, deve dichiararsi l'inammissibilità della produzione effettuata dalla convenuta dei documenti non compresi nell'ordine di esibizione datato 19.01.2015 ed effettuata all'udienza in data 4.03.2015 e, precisamente, dei seguenti documenti:

- istanza di insinuazione al passivo della società CALABRIA LAVORO S.R.L. datata 07.10.2011;
- comunicazione del Curatore sull'esito verifica delle domande tempestive datata 17.02.2012.

3. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice.

3.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, di dichiarare il pagamento per complessivi Euro 83.806,40 od altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, effettuato dalla società fallita alla E. S.R.L. come relativamente inefficace e dunque non opponibile alla massa dei creditori concorsuali disponendo, per l'effetto, la revoca del pagamento stesso e per l'effetto di condannare la E. S.R.L., in persona del

legale rappresentante, alla restituzione al FALLIMENTO IT. S.P.A. della somma pari a Euro 83.806,40 con interessi dal dovuto al saldo.

Le suddette domande risultano fondate e meritevoli di accoglimento.

3.2. Invero, si deve innanzitutto richiamare l'art. 67, 2° comma, Legge Fallimentare, ai sensi del quale sono *“revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.”*

3.3. Nel caso di specie, risultano sufficientemente accertare le seguenti circostanze dedotte dalla parte attrice:

- La società IT. S.P.A. in *bonis*, società operante nel settore della manutenzione strade e reti ferroviarie, annoverava tra i suoi fornitori l'odierna convenuta E. S.R.L. (cfr. docc. 1 e seguenti della parte attrice).

- La società E. S.R.L. emetteva, tra le altre, le seguenti fatture nei confronti della società IT. S.P.A. (cfr. doc. 1 della parte attrice):

- fattura n. 094 del 30.04.2010 di Euro 6.360,00;
- fattura n. 106 del 30.04.2010, di Euro 22.157,64;
- fattura n. 130 del 31.05.2010, di Euro 6.486,00;
- fattura n. 152 del 30.06.2010, di Euro 3.840,00;
- fattura n. 179 del 31.07.2010, di Euro 3.840,00;
- fattura n. 011 del 31.01.2010, di Euro 13.200,00;
- fattura n. 022 del 31.01.2010, di Euro 1.707,60;
- fattura n. 035 del 28.02.2010, di Euro 17.736,00;
- fattura n. 078 del 31.03.2010, di Euro 11.551,20;
- fattura n. 338 del 31.12.2010, di Euro 3.840,00;
- fattura n. 008 del 31.01.2011, di Euro 3.840,00;
- fattura n. 038 del 28.02.2011, di Euro 3.840,00.

- La società IT. S.P.A. inviava alla società E. S.R.L. un primo sollecito di pagamento in data 27.02.2010 (cfr. doc. 5 della parte attrice).

- In data 2.02.2011 veniva notificato alla società E. S.R.L. un ricorso ex art. 182-bis, comma 6, Legge Fallimentare (cfr. doc. 7 della parte attrice).

- Nel 2011 la società IT. S.P.A. emetteva i seguenti n. 5 assegni post datati, per un totale di Euro 83.806,40, in pagamento (in acconto o a saldo) delle predette fatture della società E. S.R.L. scadute sin dall'aprile / maggio 2010 (cfr. doc. 2 della parte attrice nonché le copie degli assegni prodotte dalla parte convenuta a seguito del predetto ordine di esibizione):

1) assegno n. 8003704740-05 del 31.01.2011 dell'importo di Euro 21.143,20, in pagamento delle fatture n. 94 del 30.04.2010, n. 106 del 30.04.2010, n. 130 del 31.05.2010, n. 152 del 30.06.2010 e n. 179 del 31.07.2010;

2) assegno n. 9011557783-07 del 28.02.2011 dell'importo di Euro 21.143,20 (tale assegno è stato indicato da entrambe le parti con il n. 9011777639-07 per mero evidente errore materiale, come si evince dalla data e dall'importo riportati sull'assegno stesso), in pagamento della fattura n. 106 del 30.04.2010;

3) assegno n. 9011777639-07 del 31.03.2011 dell'importo di Euro 15.000,00 (tale assegno è stato indicato da entrambe le parti con il n. 9011557783-07 per mero evidente errore materiale, come si evince dalla data e dall'importo riportati sull'assegno stesso), in pagamento delle fatture n. 11 del 31.01.2010, n. 22 del 31.01.2010 e n. 32 del 28.02.2010;

4) assegno n. 8003704653-09 del 30.04.2011 dell'importo di Euro 15.000,00, in pagamento delle fatture n. 35 del 28.02.2010 e n. 78 del 31.03.2010;

5) assegno n. 9011777640-05 del 31.05.2011 dell'importo di Euro 11.520,00, in pagamento delle fatture n. 338 del 31.12.2010, n. 8 del 31.01.2011 e n. 28 del 28.02.2011.

Sul punto, si deve osservare che la parte convenuta non ha specificamente e tempestivamente contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c. (ai sensi del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "*i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita*"), la circostanza dedotta dalla parte attrice al capo 4. dell'atto di citazione, secondo cui i predetti cinque assegni, addebitati tra febbraio e maggio 2011 (e quindi nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento), erano stati consegnati in pagamento (in acconto o a saldo) delle fatture sopra indicate. L'imputazione dedotta dalla convenuta con la nota di deposito del 4.03.2015 risulta inammissibile, in quanto non autorizzata e, inoltre, tardiva rispetto alla predetta allegazione contenuta in atto di citazione.

Inoltre, la parte convenuta non ha neppure specificamente e tempestivamente contestato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c., la circostanza dedotta dalla parte attrice al capo 9. dell'atto di citazione, secondo cui tutti gli assegni indicati come pagati nel cosiddetto "periodo sospetto" erano stati consegnati post datati (per tre dei citati assegni cfr. anche il doc. 6 della parte attrice); inoltre, il procuratore speciale della E. S.R.L., nel corso dell'interrogatorio libero all'udienza in data 14.01.2015, ha espressamente riferito che *"tutti gli assegni furono consegnati postdatati"*.

- La società IT. S.P.A. veniva dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Torino n. 930295/2011 in data 28.07.2011, depositata in data 02.08.2011 (cfr. doc. 8 della parte attrice).

- Tutti gli assegni per cui è giudizio venivano incassati nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento (cfr. docc. 3 e 4 della parte attrice).

3.4. Ciò chiarito, nella fattispecie in esame devono innanzitutto avvisarsi i presupposti oggettivi dell'azione revocatoria previsti dal citato art. 67, 2° comma, Legge Fallimentare.

Come si è detto poc'anzi, infatti, i pagamenti effettuati dalla società IT. S.P.A. nei confronti della società E. S.R.L. per complessivi Euro 83.806,40, effettuati per mezzo dei citati assegni post datati, in acconto e/o a saldo delle predette fatture scadute, erano stati tutti incassati nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento della IT. S.P.A. Si era poi trattato di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, essendo riferiti ad acconti e/o saldi delle citate fatture emesse dalla società E. S.R.L. per la fornitura di servizi di noleggio scadute.

3.5. (Segue:) La parte convenuta ha eccepito, in primo luogo, che gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni post-datati non costituiscono "mezzi anormali di pagamento" e, dunque, non sono assoggettati all'azione revocatoria fallimentare.

L'eccezione non risulta fondata.

E' ben vero che, secondo la Suprema Corte, l'assegno post-datato, inteso nella sua obiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni post-datati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, 1° comma, n. 2), Legge Fallimentare (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 febbraio 2016 n. 2916; Cass. civile, sez. VI, 11 febbraio 2011 n. 3471), ai sensi del quale sono

revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, *“gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.”*

Senonché, nella fattispecie in esame il riferimento ai “mezzi non normali di pagamento” non risulta pertinente, essendo contemplati dal citato art. 67, 1° comma, n. 2), Legge Fallimentare, laddove l'attuale parte attrice ha invece espressamente dichiarato di agire nel presente giudizio ai sensi del successivo 2° comma dell'art. 67, ai sensi del quale (come si è detto) sono “revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.”

3.6. (Segue:) In secondo luogo, la parte convenuta ha eccepito che la consegna / emissione degli assegni per cui è causa era avvenuta in data anteriore al c.d. “periodo sospetto” e tali titoli erano stati portati dalla società E. S.R.L. all'anticipo bancario presso il proprio Istituto di Credito, per immediate esigenze di liquidità. Neppure tale eccezione risulta fondata.

Invero, con riguardo all'assegno bancario, il “pagamento” contemplato dal citato art. 67, 2° comma, Legge Fallimentare dev'essere riferito alla data dell'effettivo incasso, trattandosi del momento in cui si verifica l'estinzione dell'obbligazione, mentre la consegna del titolo rileva come mera promessa di pagamento.

In proposito, può richiamarsi la seguente pronuncia di merito: *“In caso di pagamento effettuato a mezzo assegno bancario, l'unico momento rilevante al fine di verificare l'applicazione degli art. 44 o 67 l. fall. è quello dell'effettivo pagamento, coincidente con l'uscita della somma dal conto corrente del solvens emittente e non quello in cui è stato emesso l'assegno”* (cfr. in tal senso: Tribunale S.Maria Capua V., 27 giugno 2003, in *Giur. napoletana* 2004, 377; in senso sostanzialmente conforme, sia pure con riguardo alla disciplina previgente, cfr. Tribunale Torino, 30 marzo 1993, in *Giur. it.* 1994, I,2, 136).

Del resto, la Suprema Corte suole ritenere che, ai fini del computo del cd. “periodo sospetto”, occorra far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente conseguito (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 25 giugno 1998 n. 6291).

Si deve aggiungere che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, nello specifico caso di emissione di assegno bancario postdatato la consegna del titolo, nell'identificare il distacco dello stesso dalla sfera giuridica del traente e il suo passaggio nella disponibilità del prenditore, rileva ai soli fini della sua venuta ad esistenza, fermo restando che l'effetto solutorio-liberatorio si realizza solo con l'incasso della somma portata nel titolo stesso (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 12 dicembre 2014 n. 26161).

Infine, non è sostenibile che la consegna degli assegni post datati fosse stata pattuita tra le parti per mere esigenze di liquidità della società E. S.R.L. (la quale in tal modo avrebbe potuto accedere allo sconto bancario), anziché a causa della situazione di grave crisi in cui versava la società IT. S.P.A.: invero, come correttamente replicato dalla parte attrice, se effettivamente l'attuale convenuta aveva problemi di liquidità mentre la società IT. S.P.A. non si trovava in situazione di crisi, non si vede per quale ragione la società E. S.R.L. avrebbe dovuto richiedere la consegna di assegni post datati per accedere allo sconto, laddove avrebbe potuto più semplicemente farsi direttamente pagare le fatture scadute dalla IT. S.P.A. stessa.

In proposito, si deve osservare che il procuratore speciale della E. S.R.L., nel corso dell'interrogatorio libero all'udienza in data 14.01.2015, ha riferito due degli assegni consegnati postdatati erano stati utilizzati come "garanzia" per ottenere un fido, mentre gli altri assegni erano stati incassati regolarmente alla scadenza, senza dunque l'effettuazione di alcuna operazione di sconto.

3.7. (Segue:) In terzo luogo, la parte convenuta ha eccepito l'irrevocabilità dei pagamenti oggetto di causa, ai sensi dell'art. 67, 3° comma, lett. c), Legge Fallimentare. L'eccezione non risulta fondata.

Ai sensi della norma citata non sono soggetti all'azione revocatoria, tra gli altri: "*a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.*"

Ora, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, il concetto di "termini d'uso" fa riferimento alle condizioni di tempo e di modo dei pagamenti, normalmente in uso tra i contraenti ed in concreto pattuiti tra le parti, sempre che siano mezzi fisiologici e usuali di pagamento, mentre non possono divenire "termini d'uso" prassi patologiche e forme anormali di pagamento, non concordate dalle parti all'inizio del rapporto negoziale. In particolare, i pagamenti effettuati con rilevante ritardo rispetto alle condizioni convenute dalle parti, in forme

diverse da quelle pattuite, oltre che in condizioni peculiari, sono tali da non poter essere considerate d'uso: deve dunque essere esclusa l'operatività della causa di esonero prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), Legge Fallimentare (cfr. in tal senso: Tribunale Monza, sez. III, 24 aprile 2012, in *Riv. dottori comm.* 2012, 3, 632).

Dunque, si considerano avvenuti nei “termini d'uso” e sono esenti da revocatoria i pagamenti effettuati regolarmente alla loro scadenza in relazione alla prassi commerciale tra le parti, mentre non possono beneficiare dell'esenzione i pagamenti effettuati con notevole ritardo rispetto alle condizioni originariamente pattuite (cfr. in tal senso: Tribunale Roma, sez. fallimentare, 24 gennaio 2014, n. 1821, in *Redazione Giuffrè* 2014).

Nel caso di specie, i pagamenti di cui è causa erano stati effettuati dalla società IT. S.P.A. con assegni postdatati e, dunque, non con mezzi fisiologici e usuali di pagamento.

In secondo luogo, i pagamenti in questione erano stati effettuati con notevole ritardo rispetto alle condizioni previste nelle relative fatture, che prevedevano un termine di 90 giorni dalla data di ciascuna fattura.

3.8. Nella fattispecie in esame deve anche ravvisarsi il presupposto soggettivo della scientia decoctionis previsto dal citato art. 67, 2° comma, Legge Fallimentare, ai sensi del quale (come si è detto) il curatore deve provare “che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore”,

Invero, secondo l'orientamento della Cassazione più recente, meritevole di essere condiviso, in tema di revocatoria fallimentare, l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore gravante sul curatore non deve intendersi quale prova della conoscenza effettiva da parte dello specifico creditore dello stato di decozione dell'impresa, né in termini di conoscenza riferita ad un contraente astratto, dovendo invece essere riferito ai presupposti e alle condizioni effettive nelle quali concretamente il creditore si sia trovato ad operare (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. I 14 gennaio 2016 n. 504).

In ogni caso, nel caso di specie, la parte attrice ha sufficientemente provato l'effettiva conoscenza dello stato di decozione da parte della convenuta.

Come si è accennato in precedenza, infatti, in data 2.02.2011 era stato notificato alla società E. S.R.L. un ricorso ex art. 182-bis, comma 6, Legge Fallimentare, per addivenire ad un accordo di ristrutturazione (cfr. doc. 7 della parte attrice). Ora, in tale ricorso era stata esposta chiaramente e nei dettagli la situazione di grave crisi facente

capo alla società IT. S.P.A., con l'indicazione dei relativi dati contabili della situazione economico - patrimoniale della società e della situazione debitoria.

Inoltre, la parte attrice ha prodotto le copie di due articoli pubblicati su LA STAMPA, di un articolo pubblicato su LA REPUBBLICA e di un articolo pubblicato su LIBERO, da cui si evince la conoscenza generalizzata e diffusa dello stato di insolvenza della società IT. S.P.A. (cfr. docc. 11, 12, 13 e 14 della parte attrice).

Infine, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, *“i reiterati ritardi nei pagamenti delle fatture e il mutamento delle normali forme di pagamento nei rapporti tra il fallito e il terzo creditore possono senz'altro considerarsi elementi idonei ai fini della prova della conoscenza dello stato di decozione, così come l'esistenza di più procedure esecutive”* (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, sez. I, 30 luglio 2015, n. 1139 in *Redazione Giuffrè* 2016).

3.9. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice:

- deve dichiararsi il pagamento effettuato dalla società fallita IT. S.P.A. alla società E. S.R.L. per complessivi Euro 83.806,40 come relativamente inefficace e, dunque, non opponibile alla massa dei creditori concorsuali e, pertanto

- deve disporsi la revoca del pagamento stesso e, per l'effetto, la convenuta società E. S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dev'essere dichiarata tenuta e condannata a restituire in favore dell'attore FALLIMENTO IT. S.P.A., la somma pari a **Euro 83.806,40**.

3.10. Per quanto concerne gli interessi, gli stessi devono essere corrisposti dalla parte convenuta, al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale fino al saldo.

Invero, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso, in tema di azione revocatoria fallimentare, senza distinzioni tra le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 67 Legge Fallimentare ovvero del comma 2, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, in capo all'*accipiens* soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l'atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall'originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27084 in *Giust. civ. Mass.* 2011, 12, 1778).

4. Sulle spese processuali.

4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).

4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00:

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 2.700,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione (così come diminuito fino al 50%);

Euro 4.050,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 10.730,00**, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **30841/13** R.G. promossa da L FALLIMENTO IT. S.P.A., in persona del curatore Dott. FERRARI LORANZI Filiberto (parte attrice) contro la società E. S.R.L., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, geom. Vincenzo M. (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

- 1) **Rigetta** le deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
- 2) **Dichiara l'inammissibilità** della produzione effettuata dalla convenuta all'udienza in data 4.03.2015 dei documenti non compresi nell'ordine di esibizione datato 19.01.2015.
- 3) **Accerta e dichiara** il pagamento effettuato dalla società fallita IT. S.P.A. alla società E. S.R.L. per complessivi Euro 83.806,40 come relativamente inefficace e, dunque, non opponibile alla massa dei creditori concorsuali e, pertanto, ai sensi dell'art. 67, 2° comma, Legge Fallimentare:
- 4) **Dispone** la revoca del pagamento stesso e, per l'effetto, **dichiara tenuta e condanna** la convenuta società E. S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituire in favore dell'attore FALLIMENTO IT. S.P.A., la somma pari a **Euro 83.806,40**, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (21.10.2013) fino al saldo.
- 5) **Dichiara tenuta e condanna** la parte convenuta società E. S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, liquidate in complessivi **Euro 11.416,03=** (di cui Euro 10.730,00= per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .

Così deciso in Torino, in data 02 marzo 2016.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza n. 1229/2016, depositata in data 02 marzo 2016

IL CASO.it